



PARTE SPECIALE “B”

Reati Ambientali

Carpi,

**1. REATI RICOMPRESI NELLA PRESENTE ANALISI,
PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E DI SUCCESSIVO
CONTROLLO**

La presente parte speciale trova applicazione in relazione ai reati connessi alla violazione di normative ambientali nei luoghi di lavoro, per i quali si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il reato di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette previsto dall'art. 727 bis c.p., la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- per il reato di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto previsto dall'art. 733 bis c.p., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per il reato di importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette previsto dagli artt. 1 comma 1, art. 2 comma 1 e 2, art. 6 della L. 150/92 la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, art. 1 comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, art. 3 bis comma 1:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a

tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

- per il reato di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili previsto dall'art. 137 D.Lgs 152/06, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11;
- per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata previsto dall'art. 256 D.Lgs. 152/06, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- per il reato di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee previsto dall'art. 257 D.Lgs. 152/06, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote per la violazione del comma 2;
- per il reato di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari previsto dall'art. 258 comma 4,

- secondo periodo D.Lgs. 152/06, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per il reato di traffico illecito di rifiuti previsto dall'art. 259 comma 1 D.Lgs 152/06, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsto dall'art. 260 D.Lgs 152/06, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
 - per il reato di false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti previsto dall'art. 260 bis D.Lgs. 152/06, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - per la violazione dell'art. 279 comma 5 D.Lgs 152/06, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - per il reato di inquinamento doloso provocato da navi previsto dall'art. 8 comma 1 D.Lgs. 202/07, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, comma 2 la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - per il reato di inquinamento colposo provocato da navi previsto dall'art. 9 comma 2 D.Lgs 202/07, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a

duecentocinquanta quote;

- per il reato di cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive previsto dall'art. 3, comma 6 L. 549/93, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per il reato di inquinamento ambientale previsto dall'art. 452 bis c.p., la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- per il reato di disastro ambientale previsto dall'art. 452 quater c.p., la sanzione pecuniaria da quattrocento ad ottocento quote;
- per i delitti colposi contro l'ambiente previsto dall'art. 452 quinquies c.p., la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- per il reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività previsto dall'art. 452 sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.
- per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452 octies c.p., la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote.

| n. | RIFERIMENTO | REATO PRESUPPOSTO |
|----|----------------------------------|--|
| 01 | Art. 25 undecies D.Lgs 231/01 | Art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) |

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La contravvenzione in esame è una contravvenzione comune in quanto può essere commessa da chiunque.

La condotta che viene punita è quella di colui il quale, fuori dai casi consentiti:

- a) uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- b) distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta. Occorre, comunque, che non si tratti di *“una quantità trascurabile di tali esemplari”* e non *“abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”*.

Ciò che la norma intende proteggere è la specie.

Il reato de quo punisce più azioni illecite:

- detenzione Comma 1 e 2);
- cattura (comma 1);
- prelievo (comma 2);
- uccisione (comma 1);
- distruzione (comma 2).

Le ipotesi contravvenzionali disciplinate dalla norma sono punite sia a titolo di dolo che di colpa ogni qual volta l'azione illecita sia stata posta in essere *“fuori dai casi consentiti”*.

| n. | RIFERIMENTO | REATO PRESUPPOSTO |
|----------------------------|--|--|
| 02 | Art. 25 undecies D.Lgs 231/01 | Art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) |
| ANALISI FATTISPECIE | <p>1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.</p> | |

La contravvenzione in esame è una contravvenzione comune in quanto può essere commessa da chiunque.

La condotta che viene punita è quella di colui il quale, fuori dai casi consentiti:

- a) distrugge un habitat all'interno di un sito protetto;
- b) deteriora un habitat all'interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione. Occorre, comunque, qualsiasi azione illecita provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto).

La "distruzione" si ha ogni qual volta l'habitat sia completamente soppresso; il "deterioramento", presuppone della "compromissione dello stato di conservazione".

I reati in esame hanno natura contravvenzionale, per cui sono punibili, indifferentemente, a titolo di dolo che di colpa ogni qual volta l'azione illecita sia stata posta in essere "fuori dai casi consentiti".

| n. | RIFERIMENTO | REATO PRESUPPOSTO |
|-----------------------------|--|--|
| 03 | Art. 25 undecies D.Lgs 231/01 | per i reati di cui all'articolo 137 del D. Lgs 152/06: violazione dei commi 3, 5 primo periodo e 13 |
| ANALISI FAT TISPECIE | <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> | |
| | <p>Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.</p> | |
| | <p>Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p> | |

Le contravvenzioni in esame sono contravvenzioni comuni in quanto possono essere commesse da chiunque.

Il comma 3 riguarda l'effettuazione di uno scarico in spregio alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione concessa ovvero imposte dall'autorità.

Il comma 5, in ossequio a quanto già stabilito dal previgente art. 59 comma 5 d. lgs. n. 152 del 1999, punisce chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque

reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'art. 107 comma 1.

Per quanto riguarda il concetto di "scarico", ora, si deve fare riferimento alla convogliabilità dei reflui mediante stabile sistema di condotta e alla loro fisica connessione al luogo di produzione.

Per quanto riguarda la nozione di "valore limite di emissione", preme evidenziare come, ai sensi dell'art. 74 comma 1 lett. oo), esso valore corrisponde al *"limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo"*.

Il reato in esame si realizza con l'effettuazione dello scarico, per cui è reato istantaneo.

Il comma 13 sanziona severamente lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia. Il legislatore, però, ha previsto una causa di non punibilità, destinata a trovare applicazione laddove dette sostanze o detti materiali "siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare", allorquando si tratti di scarichi previamente autorizzati da parte della competente autorità.

I reati in esame hanno natura contravvenzionale, per cui sono puniti indifferentemente sia a titolo di dolo che di colpa.

| n. | RIFERIMENTO | REATO PRESUPPOSTO |
|----|----------------------------------|---|
| 04 | Art. 25 undecies D.Lgs 231/01 | per i reati di cui all'articolo 137 del D.Lgs 152/06: violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11 |

| | |
|-----------------------------|---|
| ANALISI FAT'TISPECIE | <p>Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p> <p>Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000euro.</p> <p>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> |
|-----------------------------|---|

| n. | RIFERIMENTO | REATO PRESUPPOSTO |
|-----------------------------|--|---|
| 05 | Art. 25 undecies D.Lgs 231/01 | per i reati di cui all'articolo 256 del D.Lgs 152/06: violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo |
| ANALISI FAT'TISPECIE | <p>Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.</p> | |

Le contravvenzioni in esame sono contravvenzioni comuni, potendo essere commesse da chiunque.

La contravvenzione di cui al comma 6 è reato proprio: può essere commesso, infatti, unicamente dal direttore (o dal responsabile sanitario) della struttura che produce i rifiuti, gravando su tale soggetto la posizione di garanzia e di controllo che impone allo

stesso di svolgere attività di sorveglianza protesa ad impedire il deposito temporaneo di rifiuti.

Il comma 1 sanziona lo svolgimento di attività di gestione dei rifiuti (non pericolosi) in difetto dei prescritti titoli abilitativi ovvero in difetto delle previste comunicazioni previste dagli artt. 208 e segg.

Ciò che si intende tutelare è:

- la raccolta – consistente nell’operazione di prelievo, cernita, raggruppamento, finalizzati al trasporto;
- il trasporto;
- il recupero – consistente nel complesso di operazioni volte a generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti;
- lo smaltimento – attività che include ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta;
- il commercio;
- l’intermediazione.

Penalmente sanzionata, infine, è anche l’attività di deposito temporaneo, presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, ogni qual volta esso deposito temporaneo sia effettuato in violazione delle disposizioni di cui all’art. 227 comma 1 lett. b). Tale previsione deve considerarsi speciale rispetto a quella disciplinante, in generale, il deposito temporaneo di rifiuti.

Tutti i reati in esame hanno natura contravvenzionale, potendo essere puniti indifferentemente a titolo di dolo o colpa.

| n. | RIFERIMENTO | REATO PRESUPPOSTO |
|----|----------------------------------|--|
| 06 | Art. 25 undecies D.Lgs 231/01 | per i reati di cui all’articolo 256 del D.Lgs 152/06: violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5 |

| | |
|----------------------------|---|
| ANALISI FATTISPECIE | <p>Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> |
|----------------------------|---|

Le contravvenzioni in esame sono contravvenzioni comuni in quanto possono essere commesse da chiunque.

Il comma 1 sanziona lo svolgimento di attività di gestione dei rifiuti (pericolosi) in difetto dei prescritti titoli abilitativi ovvero in difetto delle previste comunicazioni previste dagli artt. 208 e segg.

Ciò che si intende tutelare è:

- la raccolta – consistente nell’operazione di prelievo, cernita, raggruppamento, finalizzati al trasporto;
- il trasporto;
- il recupero – consistente nel complesso di operazioni volte a generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti;
- lo smaltimento – attività che include ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta;
- il commercio;
- l’intermediazione.

Quanto al reato di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata – passato in rassegna dal successivo comma 3 occorre precisare che secondo la giurisprudenza per “discarica” si intende quell’*area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno*”, occorrendo inoltre, la “*trasformazione dell’area*”, caratterizzata “*da un certo degrado dello stato dei luoghi*”

Penalmente sanzionata è pure l'attività di miscelazione dei rifiuti, analizzata dal comma 5. Trattasi, più precisamente, dell'attività svolta in violazione dell'art. 187, il quale ultimo vieta espressamente di miscelare tra loro vuoi categorie diverse di rifiuti pericolosi, vuoi rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. L'espressione "miscelazione" riguarda l'attività di unione e mescolatura di rifiuti, attuata in modo indistinto in modo che non sia possibile la distinzione tra le varie categorie di rifiuti.

Tutti i reati in esame hanno natura contravvenzionale, potendo essere puniti indifferentemente a titolo di dolo o colpa.

| n. | RIFERIMENTO | REATO PRESUPPOSTO |
|--------------------------------|---|--|
| 07 | Art. 25 undecies D.Lgs 231/01 | per i reati di cui all'articolo 256 del D.Lgs 152/06: violazione del comma 3, secondo periodo |
| ANALISI FATTISPECIE | Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. | |

Le contravvenzioni in esame sono contravvenzioni comuni in quanto possono essere commesse da chiunque.

Quanto al reato di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata – passato in rassegna dal successivo comma 3 occorre precisare che secondo la giurisprudenza per "discarica" si intende quell'*area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno*", occorrendo inoltre, la *"trasformazione dell'area"*, caratterizzata *"da un certo degrado dello stato dei luoghi"*

Tutti i reati in esame hanno natura contravvenzionale, potendo essere puniti indifferentemente a titolo di dolo o colpa.

| n. | RIFERIMENTO | REATO PRESUPPOSTO |
|----------------------------|--|---|
| 08 | Art. 25 undecies D.Lgs 231/01 | per i reati di cui all'articolo 257 del D.Lgs 152/06: violazione del comma 1 |
| ANALISI FATTISPECIE | Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. | |

Le contravvenzioni in esame sono contravvenzioni comuni in quanto possono essere commesse da chiunque

L'art. 257 configura il reato di omessa bonifica.

Più specificamente, il reato previsto nella prima parte del comma 1 consiste nell'omessa bonifica del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, il cui inquinamento sia ascrivibile al superamento delle concentrazioni soglia di rischio. Detta bonifica deve essere effettuata in ottemperanza ed in conformità al progetto approvato ex art. 242, il quale ultimo, come noto, disciplina le procedure amministrative ed operative da attivare laddove si verificano contaminazioni di siti.

La mancata effettuazione della comunicazione alle autorità territoriali di cui all'art. 242 comma 1, è un reato autonomo: trattasi di fattispecie contravvenzionale volta a prevenire che le predette autorità siano impossibilitate a svolgere le opportune attività di prevenzione.

I reati in esame hanno natura contravvenzionale, potendo essere puniti indifferentemente a titolo di dolo o colpa.

| n. | RIFERIMENTO | REATO PRESUPPOSTO |
|--------------------------------|---|---|
| 09 | Art. 25 undecies D.Lgs 231/01 | per i reati di cui all'articolo 257 del D.Lgs 152/06: violazione del comma 2 |
| ANALISI FATTISPECIE | Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. | |

Le contravvenzioni in esame sono contravvenzioni comuni e quindi possono essere commesse da chiunque.

L'art. 257 configura il reato di omessa bonifica.

Più specificamente, il reato previsto nella prima parte del comma 1 consiste nell'omessa bonifica del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, il cui inquinamento sia ascrivibile al superamento delle concentrazioni soglia di rischio. Detta bonifica deve essere effettuata in ottemperanza ed in conformità al progetto approvato ex art. 242, il quale ultimo, come noto, disciplina le procedure amministrative ed operative da attivare laddove si verificano contaminazioni di siti.

Il comma 2 prevede sanzioni più severe, rispetto al comma 1, qualora l'inquinamento che viene qui in emergenza sia provocato da sostanze pericolose.

I reati in esame hanno natura contravvenzionale, potendo essere puniti indifferentemente a titolo di dolo o colpa.

| n. | RIFERIMENTO | REATO PRESUPPOSTO |
|----|----------------------------------|---|
| 10 | Art. 25 undecies D.Lgs 231/01 | per i reati di cui all'articolo 258 del D.Lgs 152/06: violazione del comma 4 |

| | |
|----------------------------|--|
| ANALISI FATTISPECIE | <p>4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188–<i>bis</i>, comma 2, lettera a) ⁽¹⁾, ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico–fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto ⁽²⁾.</p> |
|----------------------------|--|

Il reato in esame è reato comune perché può essere commesso da chiunque.

L'art. 258 prevede sanzioni amministrative e penali, in materia di condotte irregolari e di violazioni concernenti gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari necessari nella trattazione dei rifiuti secondo quanto disposto da altre norme del d. lgs. n. 152 del 2006.

| n. | RIFERIMENTO | REATO PRESUPPOSTO |
|----|----------------------------------|---|
| 11 | Art. 25 undecies D.Lgs 231/01 | per i reati di cui all'articolo 259 del D.Lgs 152/06: violazione del comma 1 |

| | |
|--------------------------------|---|
| ANALISI FATTISPECIE | Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. |
|--------------------------------|---|

La contravvenzione in esame è una contravvenzione comune e quindi può essere commessa da chiunque.

Poiché l'articolo in questione fa riferimento al Regolamento CEE è con questo che va interpretato.

Ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1013 del 2006, pertanto, costituisce "spedizione illegale" qualsivoglia spedizione di rifiuti effettuata:

- in assenza di notifica a tutte le competenti autorità interessate a norma del prefato regolamento;
- in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità interessate a norma del prefato regolamento;
- sulla base dell'autorizzazione delle competenti autorità interessate a norma del prefato regolamento ottenuta mediante false dichiarazioni;
- con modalità dissimili rispetto a quelle specificate nella notifica ovvero nella documentazione di movimento;
- con modalità tali per cui il recupero e lo smaltimento risultino in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale;
- con modalità contrastanti con gli artt. 34, 36, 39, 40 e 43.

Inoltre, la spedizione è "illegale" quando:

- ha ad oggetto rifiuti non elencati negli Allegati III, III/A e III/B;
- risulta violato l'art. 3 par. 4;
- è effettuata con modalità dissimili da quelle specificate nel documento di cui all'Allegato VII.

La pena è aumentata se la spedizione ha ad oggetto rifiuti pericolosi.

Il reato in esame ha natura contravvenzionale, potendo essere punito indifferentemente a titolo di dolo o colpa.

| n. | RIFERIMENTO | REATO PRESUPPOSTO |
|--------------------------------|--|---|
| 12 | Art. 25 undecies D.Lgs 231/01 | per i reati di cui all'articolo 260 del D.Lgs 152/06: violazione del comma 1 |
| ANALISI FATTISPECIE | Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. | |

Il reato in esame è reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

Il reato de quo punisce l'attività di chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Occorre perché si realizzi il reato de quo che:

- i quantitativi di rifiuti siano "ingenti";
- il soggetto agente ponga in essere l'azione in vista del conseguimento di un "ingiusto profitto".

Inoltre, occorre che la condotta sia posta in essere "con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate" ed riguardi quantitativi di rifiuti "ingenti".

| n. | RIFERIMENTO | REATO PRESUPPOSTO |
|----|----------------------------------|---|
| 13 | Art. 25 undecies D.Lgs 231/01 | per i reati di cui all'articolo 260 del D.Lgs 152/06: violazione del comma 2 |

| | |
|--------------------------------|---|
| ANALISI FATTISPECIE | Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. |
|--------------------------------|---|

Il 2 comma dell'art. 260 è un ipotesi aggravante che si realizza allorchè si tratti di "rifiuti ad alta radioattività"

| n. | RIFERIMENTO | REATO PRESUPPOSTO |
|----|----------------------------------|---|
| 14 | Art. 25 undecies D.Lgs 231/01 | per i reati di cui all'articolo 260 bis del D.Lgs152/06: commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo e secondo periodo |

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Il reato in esame è reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

Le ipotesi penalmente rilevanti del reato in esame sono quelle previste dai commi 6, 7 seconda parte e 8 che, in virtù dell'espresso richiamo all'art. 483 c.p., sanzionano le condotte di chi:

- nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti medesimi;
- inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- fa uso di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti pericolosi;
- accompagna (trasportatore) il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata.

Il SISTRI è il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti che permette di monitorare la "vita" del rifiuto in ogni sua fase.

| n. | RIFERIMENTO | REATO PRESUPPOSTO |
|----------------------------|---|--|
| 15 | Art. 25 undecies D.Lgs 231/01 | per i reati di cui all'articolo 279 del D.Lgs152/06: comma 5 |
| ANALISI FATTISPECIE | <p>2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione ⁽³⁾.</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> | |

La contravvenzione in esame è una contravvenzione comune in quanto può essere commessa da chiunque.

Il comma 5 penalizza il superamento dei valori limite di emissione (di cui al precedente comma 2) che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

La fattispecie in esame, in altre parole, tratta un'aggravante ad effetto speciale avente ad oggetto ipotesi di maggiore pericolosità delle emissioni inquinanti.

| n. | RIFERIMENTO | REATO PRESUPPOSTO |
|----|----------------------------------|--|
| 16 | Art. 25 undecies D.Lgs 231/01 | per i reati di cui alla L. 150/92: violazione dell'art. 1, art. 2, commi 1 e 2, e art. 6, comma 1 e 4, |

Art. 1

Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

- a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;
- b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto dalla violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art.2

1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 1 - e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

- a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;
- b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

| | |
|--------------------------|--|
| ALISI FATTISPECIE | <p>L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni</p> <p>Art.6.</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</p> <p>4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.</p> |
|--------------------------|--|

ART. 1

Il reato in esame è reato comune e quindi può essere commessa da chiunque.

Nel proteggere gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97, il comma 1 punisce chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento:

- importa, esporta o riesporta esemplari in assenza delle prescritte certificazioni o licenze ovvero sulla base di certificazioni o licenze non valide;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza le prescritte certificazioni o licenze;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Perché si realizzi il reato de quo è sufficiente la detenzione di esemplari di specie in via di estinzione.

ART 2

Il reato in esame è un reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

L'art 2 fa riferimento alla commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi o rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Il comma 1 punisce chiunque:

- importa, esporta o riesporta esemplari in assenza delle prescritte certificazioni o licenze ovvero sulla base di certificazioni o licenze non valide ex art. 11

comma 2a Regolamento citato;

- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza le prescritte certificazioni o licenze;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento citato.

In caso di recidiva la pena è aumentata, così come è aumentata qualora il reato sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza.

Inoltre, nel reato viene punito, con sanzione amministrativa pecuniaria, l'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici – derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1 – in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, tra gli oggetti ad uso personale e domestico menzionati nel comma 3, devono ricomprendersi unicamente i prodotti derivati provenienti dagli esemplari protetti.

ART. 6

Il reato in esame è un reato comune in quanto può essere commesso da chiunque.

Il comma 1 del reato de quo vieta la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica,

Il comma 4 punisce con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 15.000.000 a lire 200.000.000 coloro i quali contravvengano alla prescrizione in parola.

| n. | RIFERIMENTO | REATO PRESUPPOSTO |
|--------------------------------|---|--|
| 17 | Art. 25 undecies D.Lgs 231/01 | per i reati di cui alla L.150/92: violazione dell'art. 1, comma 2 |
| ANALISI FATTISPECIE | L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato. | |

| n. | RIFERIMENTO | REATO PRESUPPOSTO |
|----------------------------|---|---|
| 18 | Art. 25 undecies D.Lgs 231/01 | per i reati di cui alla L. 150/92: violazione dell'art. 3 bis, comma 1 |
| ANALISI FATTISPECIE | <p>1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p> <p>2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.</p> | |

Il reato in esame è un reato comune in quanto può essere commesso da chiunque.

L'articolo in esame punisce le falsità di licenze, certificati ed altri atti.

L'art. 16 par. 1 del Regolamento (CE) n. 338/97 impone agli Stati membri di adottare adeguati provvedimenti atti a garantire l'irrogazione di sanzioni aventi ad oggetto "almeno" le seguenti violazioni del Regolamento medesimo:

- introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
- falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
- omessa o falsa notifica all'importazione;
- falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento.

Tutti i menzionati reati – essendo delitti – sono puniti esclusivamente a titolo di dolo.

| n. | RIFERIMENTO | REATO PRESUPPOSTO |
|--------------------------------|---|--|
| 19 | Art. 25 undecies D.Lgs 231/01 | per i reati di cui alla L.549/93: violazione dell'articolo 3, comma 6 |
| ANALISI FATTISPECIE | Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito. | |

Il citato art. 3 comma 6 punisce altresì chiunque, in violazione del disposto di cui al comma 2, autorizzi nuovi impianti che utilizzino sostanze lesive dell'ozono. Su queste basi, può dunque affermarsi che sarà assoggettato a pena ex art. 3 comma 6 anche colui il quale, successivamente alla data del 25 giugno 1997 ⁽⁴⁾, autorizzi l'esercizio di impianti che utilizzino sostanze lesive dello strato di ozono.

L'ultimo illecito che pare venire qui in emergenza sembra essere quello derivante dalla lettura del disposto di cui al comma 3 ⁽⁵⁾, consistente nella violazione del divieto di utilizzo delle sostanze lesive dell'ozono oltre le date individuate con decreto emanato dal ministro dell'ambiente. L'art. 3 comma 3, infatti, se, da un lato, prevede che, con decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con i ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, siano stabiliti tanto la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge, quanto i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, dall'altro lato, stabilisce che, con le medesime modalità, siano altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B. L'ultima parte della prefata norma, in ogni caso, statuisce espressamente che "la produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B cess[ino] il 31 dicembre 2008".

(Proprio) in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 3, il ministero dell'ambiente ha varato, in data 3 ottobre 2001, il d.m. avente ad oggetto il "[r]ecupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon", mercé il quale ha stabilito le date di dismissione delle sostanze lesive per l'ozono. Vero ciò, se l'uso di

⁽⁴⁾ Data di entrata in vigore della l. n. 179 del 1997, modificatrice della previgente l. n. 549 del 1993.

⁽⁵⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25-undecies d. lgs. n. 231 del 2001.

halon risulta vietato a fare data dell'entrata in vigore del d.m. citato, quello di clorofluorocarburi è inibito a fare data dal 31 dicembre 2001 (6).

Ne discende, per qual che qui importa, che, ex art. 3 comma 6, sarà punito pure chi, successivamente alle date suindicate, utilizzi impianti che impieghino sostanze lesive per l'ozono.

Il reato in esame ha natura contravvenzionale, potendo essere punito indifferentemente a titolo di dolo o colpa.

| n. | RIFERIMENTO | REATO PRESUPPOSTO |
|--------------------------------|--|---|
| 19 | Art. 25 undecies D.Lgs 231/01 | per i reati di cui al D.Lgs 202/07: violazioni di cui all'articolo 9, comma 1, |
| ANALISI FATTISPECIE | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. | |

Il reato in esame è reato proprio perché può essere commessa:

- dal comandante della nave;
- dai membri dell'equipaggio;
- dal proprietario e dall'armatore della stessa, laddove i medesimi abbiano cooperato con i primi.

L'articolo in esame sanziona l'"inquinamento colposo", cioè la condotta di colui/coloro il quale/i quali – comandante della nave, membri dell'equipaggio, ovvero proprietario ed armatore della stessa, nel caso in cui questi ultimi abbiano cooperato con i primi – colposamente versi/versino in mare le sostanze inquinanti di cui all'art. 2 comma 1 lett. b), ovvero ne causino lo sversamento.

| n. | RIFERIMENTO | REATO PRESUPPOSTO |
|---------------------|---|---|
| 20 | Art. 25 undecies D.Lgs 231/01 | per i reati di cui al D.Lgs 202/07: violazioni di cui agli articoli 8, comma 1, 2 e 3, art. 9, comma 2 |
| ANALISI FATTISPECIE | <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.</p> <p>3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p> <p>Art.9</p> <p>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> | |

ART. 8

La contravvenzione in esame è reato proprio in quanto può essere commessa:

- dal comandante della nave;
- dai membri dell'equipaggio;
- dal proprietario e dall'armatore della stessa, laddove i medesimi abbiano agito in concorso con i primi.

L'articolo in esame sanziona l'"inquinamento doloso", cioè la condotta di colui/coloro il quale/i quali – comandante della nave, membri dell'equipaggio, ovvero proprietario ed armatore della stessa, nel caso in cui questi ultimi abbiano agito in concorso con i primi – dolosamente versi/versino in mare le sostanze inquinanti di cui all'art. 2 comma 1 lett. b), ovvero ne causino lo sversamento.

Il comma 2 prevede aumenti di pena quando la violazione del comma 1 causa danni permanenti o di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Il successivo comma 3 specifica che *“il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”*.

ART. 9

Il comma 2 prevede aumenti di pena quando la violazione del comma 1 causa danni permanenti o di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Il successivo comma 3 specifica che *“il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”*.

| n. | RIFERIMENTO | REATO PRESUPPOSTO |
|----------------------------|---|---|
| 21 | Art. 25 undecies D.Lgs 231/01 (comma 1 lett. a), comma 1 Bis) | Art. 452 bis c.p. (Inquinamento ambientale) |
| ANALISI FATTISPECIE | <p>E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p> | |

Il reato in esame è un reato comune in quanto può essere commesso da chiunque.

L'evento previsto dalla norma riguarda: la compromissione ed il deterioramento, che devono essere entrambi rilevanti e misurabili .

Per quanto riguarda la compromissione, questa attiene ad una mutazione della situazione iniziale tale per cui questa non è reversibile se non con l'intervento di fattori esterni.

Per quanto riguarda il deterioramento, questo lascia intendere una violazione dei beni tutelati dalla norma di impatto minore rispetto alla compromissione, tale da non snaturare le caratteristiche del bene.

Oggetto tutelato dalla norma sono:

- 1) acque o aria, o porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) un ecosistema, ovvero la biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La fattispecie in questione è punibile a titolo di dolo.

| n. | RIFERIMENTO | REATO PRESUPPOSTO |
|----|--|--|
| 22 | Art. 25 undecies D.Lgs 231/01 (comma 1 lett. b), comma 1 Bis) | Art. 452 quater c.p. (Disastro ambientale) |

| | |
|----------------------------|--|
| ANALISI FATTISPECIE | <p>Fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p> |
|----------------------------|--|

Il reato in esame è reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

Il reato in questione si realizza attraverso le seguenti condotte:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Le prime due ipotesi richiedono un'alterazione dell'equilibrio, ossia di una modificazione sostanziale delle caratteristiche intrinseche dell'ecosistema.

Nel primo caso l'alterazione deve essere irreversibile; nel secondo caso, invece, la situazione di equilibrio può essere ripristinata solo a fronte di un significativo impegno economico e di "provvedimenti eccezionali".

Nella terza ipotesi, invece, il disastro deve essere tale da offendere la pubblica incolumità e deve sostanziarsi in un fatto idoneo a compromettere la predetta incolumità in conseguenza, alternativamente:

- dell'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi;
- del numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La fattispecie in questione è punibile a titolo di dolo.

| n. | RIFERIMENTO | REATO PRESUPPOSTO |
|--------------------------------|---|---|
| 23 | Art. 25 undecies D.Lgs 231/01 (comma 1 lett. c) | Art. 452 quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente) |
| ANALISI FATTISPECIE | <p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p> | |

La fattispecie in questione prevede una riduzione delle pene previste dagli artt. 452 *bis* e 452 *quater* c.p., qualora l'inquinamento o il disastro ambientale sia commesso per colpa.

| n. | RIFERIMENTO | REATO PRESUPPOSTO |
|----|---|---|
| 24 | Art. 25 undecies D.Lgs 231/01 (comma 1 lett. e) | Art. 452 sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) |

| | |
|----------------------------|--|
| ANALISI FATTISPECIE | <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</p> <p>La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. <p>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.</p> |
|----------------------------|--|

Il reato in esame è reato comune e quindi può essere commesso da chiunque.

Nel reato de quo si fa riferimento ai rifiuti radioattivi ad alta radioattività.

La disposizione in commento è punibile a titolo di dolo, in assenza di espresse previsioni colpose quale quelle previste dall'art. 425 *quinquies* c.p.

Il secondo e il terzo comma dell'art. 452 *sexies* c.p. prevedono poi due distinte aggravanti.

La prima, di carattere generale, si configura qualora dalle condotte descritte derivi «il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

| n. | RIFERIMENTO | REATO PRESUPPOSTO |
|----|---|---|
| 25 | Art. 25 undecies D.Lgs 231/01 (comma 1 lett. d) | Art. 452 octies c.p. (Circostanze aggravanti) |

Quando l'associazione di cui all'art. 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

L'introduzione di circostanze "aggravanti ambientali" applicabili al reato di associazione a delinquere è chiaramente ispirata alla volontà di contrastare il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale.

La prima aggravante prevede un aumento di pena nel caso in cui le associazioni di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p. siano dirette a compiere delitti contemplati nel presente titolo.

Il secondo comma prevede un aumento di pena quando l'associazione mafiosa è finalizzata:

- a commettere taluno dei reati previsti dal Titolo VI *bis* in materia di delitti contro l'ambiente;
- ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

L'ultimo comma prevede un ulteriore aumento di pena nel caso in cui nelle ipotesi contemplate fanno parte dell'associazione pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

2. ATTIVITA' SENSIBILE AFFERENTE AI RISCHI AMBIENTALI

2.1. INTRODUZIONE

La politica ambientale in Italia.

Si potrebbe sostenere che "ufficialmente" la politica dell'ambiente sia nata in Italia nel 1986 con la legge 349 dell'8 luglio che ha istituito il Ministero dell'Ambiente.

Già precedentemente vi erano stati tentativi di dare un minimo di organicità ad una materia che andava imponendosi all'attenzione di strati crescenti dell'opinione pubblica; nel 1975 era stato costituito il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, nel 1979 il Comitato interministeriale per l'ambiente (CIPA).

Nel 1984 vi fu anche un tentativo, senza successo, di costituire un dicastero con competenza esclusiva in materia ambientale: il Ministero per l'Ecologia.

Una vera e propria politica ambientale da parte dei governi è molto recente, ossia risale alla fine degli anni '60, quando la crisi ambientale e la nuova consapevolezza sociale hanno portato a sviluppare in modo coordinato gli sforzi per la difesa ambientale, in precedenza affidati a normative e forme d'intervento parziali ed isolate, soprattutto in materia igienico-sanitaria, di difesa del suolo, del paesaggio e - in minor misura - della natura (i primi parchi nazionali), significativamente subordinate a settori politici tradizionali (sanità, cultura, agricoltura).

A partire dagli anni '70, anche in Europa sono stati rapidamente approvati programmi statali e regionali per la difesa dell'ambiente, facenti capo a nuove, importanti leggi ambientali (in materia di tutela dell'aria e dell'acqua dall'inquinamento, smaltimento dei rifiuti, difesa della natura) e sono state organizzate nuove strutture tecnico-amministrative autonome.

In questo periodo, che appare molto creativo, in Italia hanno svolto un ruolo significativo le Regioni, spesso anticipando le riforme dello Stato.

Dalla metà degli anni '70, la politica ambientale è stata dichiarata compito comunitario e le direttive comunitarie hanno avuto un'importanza crescente, limitando gli spazi di autonomia statale. Anche in questo ambito istituzionale, l'interesse per la difesa ecologica dell'ambiente (v. direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali), si affaccia successivamente a quello per la difesa tecnologica. Crescente è anche il peso delle Convenzioni internazionali in materia ambientale, tra cui alcune si riferiscono alla difesa

della natura (Bonn, Berna, ecc.).

La politica ambientale ha saputo sviluppare, negli anni, un sistema importante di principi, alcuni dei quali di grande interesse quali:

- il principio di prevenzione che mira a realizzare adeguate misure che consentano di evitare o ridurre il più possibile i danni ambientali derivanti dagli interventi dell'economia e della società, prima della loro manifestazione;
- il principio di sussidiarietà che ha la funzione di garantire che le finalità e gli obiettivi della politica ambientale vengano perseguiti al livello territoriale più appropriato, tenuto conto dell'identità e della sensibilità ambientale delle varie zone e della più oculata scelta degli strumenti da porre in atto a tutti i livelli istituzionali, con la tendenza ad assumere le decisioni concrete il più possibile vicino ai cittadini;
- il principio di cooperazione che mira ad assicurare, tra le varie istituzioni, nonché tra queste e la società, la necessaria collaborazione per la difesa dell'ambiente, migliorando le decisioni e il loro grado di accettazione ed affermando uno spirito di corresponsabilità.

La Costituzione è assai avara di riferimenti alla difesa dell'ambiente, né poteva essere diversamente considerato l'anno di nascita (1947). Solo l'art. 9 afferma che la Repubblica tutela il paesaggio, principio in teoria di grande rilevanza, anche se poco applicato e inteso purtroppo in senso estetico e non anche ecosistemico, a differenza della concezione ormai prevalente all'estero.

L'art. 117, nel definire le competenze delle Regioni, non fa riferimento all'ambiente (agricoltura e foreste, urbanistica, sanità), alle quali le Regioni subito fanno riferimento per supportare la propria normativa ambientale. Solo con il DPR 616/77 le Regioni verranno pienamente legittimate ad intervenire sia nel settore della difesa ecologica che in quella della difesa tecnologica dell'ambiente, grazie al riconoscimento di funzioni per la protezione dell'ambiente (art. 80) e della natura (art. 83), nonché per la tutela dagli inquinamenti (artt. 101-105).

Su queste basi, le Regioni sviluppano una normativa ambientale anticipatrice, dalla difesa delle acque allo smaltimento dei rifiuti, ai parchi naturali ed al volontariato ecologico, a cui segue la normativa dello Stato, che cerca di non farsi scavalcare.

Solo a partire dalla costituzione del Ministero dell'Ambiente (1986), lo Stato riprende l'iniziativa e questa competizione ha come risultato un tasso di

sviluppo normativo per alcuni decenni molto sostenuto, ma disordinato.

Nello stesso tempo, si afferma in Europa una tendenza all'unificazione del diritto ambientale, mediante processi di codifica che assicurano il coordinamento e la semplificazione di obiettivi e principi, misure e strumenti, organizzazione, processi amministrativi e sanzionatori, ponendo rimedio alla complessità, contraddizione e disarmonia del diritto vigente.

Il caso italiano è uno dei più difficili, a motivo dell'estrema dispersione delle norme anche all'interno della stessa materia, che suggerisce un processo di riordino graduale, di fatto già avviato per i rifiuti e le acque da parte dello Stato.

Comunque, il ritardo della politica ambientale italiana appare consistente sia in termini relativi - rispetto agli altri paesi industrializzati occidentali si registra un ritardo di circa una decina di anni nell'adozione degli strumenti normativi e organizzativi - sia in termini assoluti, ossia rispetto alla consistenza dei problemi che costringe a tutt'oggi la politica a dedicare una quota consistente delle proprie risorse alla rincorsa delle emergenze del momento a scapito dell'impostazione di soluzioni organiche e di lungo respiro.

Riassumendo, per quanto esistano alcuni significativi esempi di successo a livello locale, nel complesso la performance della politica ambientale deve essere valutata come inadeguata rispetto sia all'entità dei processi di degrado delle risorse ambientali in corso, sia in termini comparativi rispetto ai risultati conseguiti in altri stati contraddistinti da livelli di sviluppo simili a quelli dell'Italia.

Politica dell'uso dell'energia, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, occorre incentivare, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, ridurre i consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.

La politica di uso razionale dell'energia e di uso razionale delle materie prime

energetiche, definisce un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili d'energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione.

Sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali.

Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti.

2.2. RISCHI AZIENDALI

ANALISI AMBIENTALE

Occorre premettere che VALVOLE ITALIA è iscritta al Sistri ed, inoltre, ha compiuto un'analisi della propria posizione nei confronti dell'Ambiente, relativamente agli aspetti ed impatti prodotti, diretti ed indiretti sui quali potrebbe esercitare un'influenza.

Tale analisi si è articolata nelle seguenti fasi:

- definizione dello scenario ambientale;
- identificazione della normativa applicabile;
- identificazione degli aspetti ambientali diretti ed indiretti sui quali l'organizzazione potrebbe avere influenza;
- valutazione degli aspetti ambientali diretti ed indiretti e definizione della loro significatività.

Gli aspetti ambientali sono stati valutati considerando l'articolazione di tutte le attività aziendali e le loro possibili condizioni operative nelle fasi: **Normale**, **Anormale** e di **Emergenza**.

Gli aspetti ambientali inclusi nell'Analisi Ambientale sono risultati i seguenti:

- Emissioni in Atmosfera;
- Scarichi Idrici;
- Rifiuti – Oli usati – Imballaggi;
- Prodotti chimici e Sostanze Pericolose;
- Amianto;
- Contaminazione del Suolo e Sottosuolo;
- Risorse Naturali ed Energetiche;
- Odori – Rumori.

Ogni aspetto ambientale è analizzato secondo quattro profili:

- Conformità alla normativa ambientale;
- Gravità, intesa come capacità di produrre conseguenze negative sull'ambiente;
- Rilevabilità, intesa come capacità di rilevare gli effetti ambientali;
- Probabilità di accadimento dell'evento.

La valutazione dei vari aspetti ambientali viene allegata.

3. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE

La presente Parte Speciale attiene a comportamenti cui devono uniformarsi i seguenti soggetti:

- ✓ **datore di lavoro, soci, dirigenti e preposti;**
- ✓ **lavoratori;**
- ✓ **appaltatori e lavoratori autonomi;**
- ✓ **Fornitori e partner;**
- ✓ **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);**
- ✓ **Medico competente;**
- ✓ **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).**

affinché non pongano in essere, non promuovano, non collaborino, o non diano causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme ambientali.

Obiettivo della presente sezione è che tali destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui alla presente parte speciale, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti dell'azienda e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel modello.

In particolare, la presente sezione ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici a cui i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

A tal proposito, la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo da parte dell'OdV, con specifico riferimento agli Aspetti Ambientali è garantita attraverso:

- la raccolta delle informazioni ricevute dai soggetti preposti allo svolgimento delle attività di gestione ambientale;
- il monitoraggio del rischio tramite segnalazioni mail, attraverso il sistema OASI;
- l'effettuazione di verifiche sulla base di piani di intervento definiti periodicamente e interventi non programmati;
- l'effettuazione di sopralluoghi da parte dell'OdV.

3.1. REGOLE DI CONDOTTA

La presente sezione indica i principi generali finalizzati alla prevenzione dei reati in materia ambientale.

VALVOLE ITALIA dovrà svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi:

a)responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro a ciascuno dei Lavoratori nella gestione del sistema di gestione ambientale, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Esponenti Aziendali;

b)impegno a perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, anche tramite l'individuazione, l'aggiornamento e la valutazione

periodica degli aspetti ambientali significativi;

c)impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti per nuovi strutture, macchinari, attrezzature e considerando in tale valutazione, oltre agli aspetti economico-finanziari, anche gli aspetti di tutela della salute dei Lavoratori;

d)impegno a garantire che ciascun Esponente Aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme ambientali;

e)impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso i propri RLS;

f)impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di ambiente e di tutela della salute dei Lavoratori;

g)impegno alla riduzione degli impatti ambientali generati dall'attività; in particolar modo degli aspetti ambientali significativi (contenimento dei consumi energetici, contenimento e controllo dei prodotti chimici soprattutto pericolosi, contenimento e controllo dei rifiuti pericolosi ed ottimizzazione del riciclaggio degli stessi).

Inoltre:

- Il perimetro aziendale deve essere completamente recintato, senza interruzioni e con relativo accesso sempre controllato;
- L'attività produttiva deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici tali da evitare inconvenienti ambientali, igienico sanitari, danni o nocimento alcuno per l'ambiente e la popolazione;
- Gli impianti e le strutture devono essere regolarmente sottoposti a

manutenzione e conservati in perfetta efficienza, secondo le prescrizioni dei Vigili del Fuoco, SPSAL, ISPEL e degli altri organi di controllo, al fine di garantire la sicurezza per il Personale addetto e la popolazione residente;

- Le schede di sicurezza indicative delle materie prime e di servizio/ausiliarie identificate, quali sostanze o preparati pericolosi, utilizzate/prodotte dalla Ditta, devono essere conformi al Decreto Ministeriale del 07/09/2002 e s.m.i. e tenute a disposizione degli organi di controllo e periodicamente aggiornate;
- Nella realizzazione e conduzione dell'attività dovrà essere rispettato il dettato del D.Lgs.81/08 in materia d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla realizzazione dei punti di prelievo e di accesso agli impianti per gli Organi di Controllo;
- La Società, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, dovrà utilizzare in modo ottimale l'energia e l'acqua;
- La Società è tenuta ad eseguire gli autocontrolli inerenti alle materie prime, ai bilanci energetici ed idrici con le frequenze e le modalità stabilite.

In particolare, con riferimento a:

Gestione Rifiuti

- il deposito temporaneo dei rifiuti dovrà essere gestito secondo modalità che consentano la perfetta separazione tra le varie tipologie, con particolare riferimento alla miscelazione tra rifiuti non pericolosi e i rifiuti pericolosi;
- il deposito temporaneo dovrà avvenire esclusivamente al riparo del

dilavamento meteorico per quelle tipologie che possono rilasciare sostanze inquinanti e comunque all'interno di contenitori a tenuta. Per le rimanenti tipologie dovranno comunque essere adottate le cautele del caso onde impedire la contaminazione dell'ambiente;

- in nessun caso il deposito temporaneo dovrà essere causa d'inconvenienti ambientali o di molestie alla popolazione o all'ambiente per la propria consistenza, aspetto, odore o altro che possa arrecare nocimento;
- i rifiuti liquidi devono essere contenuti nelle apposite vasche a tenuta o qualora stoccati in cisterne fuori terra o fusti, deve essere previsto un bacino di contenimento adeguatamente dimensionato;
- i recipienti mobili devono essere provvisti di:
 - ✓ idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - ✓ accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - ✓ mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, in particolare modo quelli pericolosi, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;
- allo scopo di rendere nota, durante il deposito temporaneo, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui

recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione;

- la Società dovrà accertarsi che i terzi, ai quali saranno affidati i rifiuti prodotti per il loro trasporto e recupero e/o smaltimento, siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: di tale autorizzazioni dovrà essere conservata copia presso lo stabilimento a disposizione dell'Organo di controllo;
- devono essere sempre presenti presso lo stabilimento le analisi effettuate che attestino la non pericolosità dei rifiuti che hanno codice CER a specchio;
- devono essere sempre presenti presso lo stabilimento i Registri di carico/scarico e i MUD Annuali, che dovranno essere tenuti secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- dovrà essere altresì conservata presso lo stabilimento la copia dei formulari d'identificazione dei rifiuti secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la Società è tenuta ad eseguire gli autocontrolli relativamente ai rifiuti prodotti.

Gestione Risorse energetiche

- la Società, attraverso gli strumenti in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia, anche in riferimento a quanto indicato nella MTD;
- la Società è tenuta a eseguire gli autocontrolli relativamente all'energia con la frequenza e le modalità stabilite;
- l'acqua utilizzata per i servizi igienici e l'impianto di irrigazione devono essere utilizzati esclusivamente nella quantità necessaria per lo svolgimento dell'attività (non lasciare rubinetti aperti al di fuori

delle fasi di lavoro, segnalare al preposto qualsiasi perdita di cui si venga a conoscenza);

- si fa presente che per ottimizzare l'utilizzo delle luci di stabilimento è consigliabile installare illuminazioni a basso consumo e temporizzate da sistema ad interruttore crepuscolare, occorre ricordarsi di spegnere le luci qualora si abbia accesso a servizi igienici, vani tecnici, uffici non dotati di tale sistema;
- al termine della giornata lavorativa tutti gli impianti che utilizzano energia elettrica e gas per il funzionamento degli stessi devono essere spenti onde evitare sprechi di energetici.

Gestione Emissioni in atmosfera

- i camini dovranno avere un'altezza tale da essere almeno superiore al colmo del tetto e posizionati in modo che le emissioni non possano nuocere ad alcunché;
- i camini in cui si devono eseguire i controlli manuali e/o automatici devono essere dotati di prese di misura posizionate in accordo a quanto specificato nei metodi di riferimento e dimensionate in accordo a quanto indicato dall'organo di controllo;
- per quanto riguarda l'accessibilità, per l'esecuzione dei controlli alle emissioni autorizzate, la Società è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- gli autocontrolli sulle emissioni devono essere definiti nel Piano di Monitoraggio;
- i risultati degli autocontrolli e la relativa relazione tecnica, devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. Tale relazione tecnica dovrà contenere le valutazioni in merito al rispetto o meno dei valori limite autorizzati con particolare riferimento agli

interventi eseguiti;

- per la verifica delle caratteristiche delle emissioni autorizzate possono essere utilizzati:
 - ✓ metodi UNI/Unichim,
 - ✓ metodi concordati con ARPA,
 - ✓ metodi ufficiali nazionali o internazionali o pubblicati su autorevoli riviste scientifiche.
- i risultati analitici relativi ai metodi manuali utilizzati dalla Società durante gli autocontrolli devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con particolare riferimento all'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, di cui si terrà conto nell'espressione del risultato ai fini della valutazione del rispetto dei valori limiti autorizzati. Qualora i parametri della validazione non venissero indicati, si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura. Analogamente anche nel caso in cui l'organo di controllo esegua delle misure utilizzando dei metodi manuali o semiautomatici, l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente,
- tutti i sistemi di abbattimento delle emissioni autorizzate dovranno essere sottoposti a periodica manutenzione; in caso di avaria, che causi il malfunzionamento dello stesso, la Società dovrà provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel minor tempo possibile;
- dovranno essere registrate, le attività di manutenzione periodica e generale previste dalla Società, con indicazione delle parti da verificare e delle modalità di registrazione degli interventi effettuati su apposito registro, a disposizione degli organi di controllo.

Impatto Acustico

- Il monitoraggio relativo alla verifica dei livelli di rumorosità sia in ambiente esterno (perimetro) che in ambiente abitativo dovrà essere eseguito nelle condizioni di massimo esercizio dell'impianto;
- la Società deve verificare periodicamente lo stato di usura degli impianti per intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura degli stessi o di parti di essi provochino un evidente inquinamento,
- la Società deve inoltre intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- la Società dovrà provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche all'impianto che lo richiedano;
- la Società è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose con la frequenza e le modalità stabilite nel Piano di Monitoraggio.

Scarichi Idrici

- l'intera rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
- dallo stabilimento non dovranno originarsi fonti di contaminazione delle acque meteoriche;
- i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i., colonna pubblica fognatura, dovranno essere rispettati su tutti i pozzetti di campionamento degli scarichi autorizzati;
- tutti i pozzetti di campionamento, parziali e finali, dovranno essere muniti di coperchio a perfetta tenuta, con unico ingresso ed un'unica

uscita. In caso di sostituzione, ogni pozzetto di campionamento dovrà avere dimensioni di almeno 70x70x70 cm e una differenza di quota fra i due condotti (ingresso nel pozzetto ed uscita dallo stesso) tale da permettere il campionamento del refluo a caduta;

- il punto di prelievo dovrà essere posizionato e manutentato in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento da parte degli Enti di controllo e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs. 81/08. Inoltre la Società dovrà assicurare la presenza d'idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc.) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
- i pozzetti di campionamento parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo ecc., dovranno sempre essere mantenuto in perfetta efficienza e libero da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e la loro depurazione;
- le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
- dovranno essere assolutamente evitate diluizioni degli scarichi con acque appositamente convogliate, nonché dovute a perdite da altre reti o condotti;
- è fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
- è fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere all'immediata rimozione delle stesse;
- è fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico;

- in nessun caso gli scarichi dovranno essere causa d'inconvenienti ambientali o di molestie alla popolazione per la propria portata, colorazione, odore o altro che possa arrecare nocimento;
- la Società è tenuta ad eseguire gli autocontrolli dello scarico con la frequenza e le modalità stabilite nel Piano di Monitoraggio.

Amianto

- E' fatto divieto alla Società di avere coperture o manufatti realizzati con materiali contenenti amianto;
- in caso fossero presenti coperture o manufatti realizzati con materiali contenenti amianto è la Società dovrà:
 - designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto,
 - tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
 - garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto: a tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
 - fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
 - nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica.

Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla AUSL la quale può prescrivere, se del caso, di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio

- in caso sia necessario a causa del deterioramento delle coperture o i manufatti, procedere a inertizzazione o incapsulamento o rimozione a cura di ditta specializzata con le modalità previste dalle vigenti leggi.

Emergenza

- la Società dovrà mantenere aggiornate le procedure di emergenza;
- nel caso si verificassero problematiche causate da emissioni fuggitive, diffuse o eccezionali, a seguito di attività sugli impianti o a seguito di anomalie funzionali, la Società dovrà attivarsi predisponendo interventi atti a mitigare immediatamente o ridurre tali impatti;
- nel caso in cui si verificassero malfunzionamenti o eventi incidentali (ad esempio incendio o sversamento accidentale) che provocassero conseguenze dirette od indirette sull'ambiente (acqua, aria, suolo, sottosuolo, rumore), la Società dovrà tempestivamente comunicarlo, entro 1 ora o comunque compatibilmente con la gestione dell'emergenza, a mezzo fax, alla Provincia, all'ARPA e all'Azienda USL. Tale comunicazione dovrà essere seguita da una dichiarazione di fine emergenza ed, entro 15 giorni, da una relazione tecnica esaustiva contenente le cause delle anomalie intercorse e i provvedimenti intrapresi per la loro risoluzione;
- la Società dovrà tenere a disposizione degli Organi di controllo, prova documentale mediante registro cartaceo o elettronico del numero e durata dei malfunzionamenti e degli eventi incidentali, nonché delle

procedure (azioni adottate) al fine di ridurre i quantitativi di inquinanti emessi nell'ambiente (sversamenti su suolo, contaminazioni degli scarichi, ecc.).

3.2. PROCEDURE

VALVOLE ITALIA ha deciso di implementare un proprio sistema di gestione al fine di raggiungere l'eccellenza nella gestione delle materie ambientali.

In tal modo, vuole dimostrare la propria capacità di:

- assicurare che i prodotti, i processi e servizi soddisfino i bisogni e le aspettative dei clienti e delle parti interessate;
- attivare strumenti di miglioramento continuo sia a livello organizzativo (sistema di gestione) sia a livello di processi di erogazione di servizi in termini di ambiente;
- soddisfare le norme e leggi cogenti in materia ambientale.

3.3. REGISTRAZIONI

Al fine di dimostrare l'efficacia dell'applicazione del proprio sistema di gestione, tutte le registrazioni inerenti all'ambiente sono adeguatamente conservate.

Tutte le registrazioni, siano esse su supporto cartaceo o informatico, sono archiviate e conservate, in maniera da essere immediatamente rintracciabili, in ambienti idonei a preservarle da eventuali danni o smarrimenti (per le registrazioni su supporto informatico è prevista l'effettuazione periodica di

copie di sicurezza).

Con riferimento agli aspetti ambientali sono conservati:

- registrazioni della significatività degli aspetti ambientali;
- registrazioni dei piani di miglioramento ambientale;
- registrazioni dei fornitori considerati accettabili anche relativamente alle loro prestazioni ambientali;
- registrazioni delle non conformità rilevate e delle emergenze ambientali, dei risultati di analisi delle cause e delle eventuali attività conseguenti;
- registrazioni dell'attuazione ed efficacia delle azioni correttive e preventive intraprese;
- aggiornamenti degli allegati dell'analisi ambientale;
- registrazioni dei risultati delle verifiche ispettive;
- registrazioni dei controlli in campo ambientale in termini operativi e di rispetto della normativa applicabile;
- registrazioni dell'addestramento effettuato.

3.4. INFORMAZIONE

Comunicazione

La Società ha scelto di diffondere la propria politica ambientale a tutto il Personale, scegliendo, a secondo del livello di responsabilità ricoperto, indicazioni, modi e tempi appropriati.

Ha, pertanto, stabilito che:

- **le funzioni di 1° livello** siano informate, coinvolte e responsabilizzate

su dati e indicatori riguardanti prestazioni ambientali, aspetti ed impatti ambientali significativi generati;

- **a tutto il resto del Personale** siano trasmessi i dati relativi al proprio reparto.

Chiede ai livelli superiori di coinvolgere i propri subalterni alla logica di sistema e al principio del miglioramento continuo, allo scopo di ricavarne un efficace contributo per l'Azienda in termini critici e propositivi.

Per quanto riguarda la **gestione ambientale** l'organizzazione:

- riceve, documenta e risponde alle richieste provenienti dalle parti interessate esterne;
- prende in considerazione procedimenti di comunicazione esterna riguardante gli aspetti ambientali significativi e registra decisioni in merito;
- in alcuni casi l'azienda può rifiutarsi di rispondere alle richieste provenienti dall'esterno (motivi organizzativi e strategici, tutela della privacy e del know how aziendale, ecc.), lasciando comunque registrazione interna del tipo di richiesta effettuata e della motivazione del rifiuto. Rimane ovviamente sottinteso che tale limitazione alla divulgazione non è applicabile alle richieste provenienti da strutture pubbliche abilitate al controllo di aspetti e impatti ambientali generati dalle attività e dai siti produttivi di **VALVOLE ITALIA**.

VALVOLE ITALIA oggi decide di divulgare gli aspetti ambientali generati dalle proprie attività. I destinatari di tale comunicazione possono essere

identificati tra le seguenti categorie:

- ✓ **Enti pubblici (Comune, Provincia, Regione);**
- ✓ **Gruppi ambientalisti locali;**
- ✓ **Media (stampa e tv locali);**
- ✓ **Principali clienti;**
- ✓ **Enti ed istituzioni (banche, assicurazioni);**
- ✓ **Fornitori**

VALVOLE ITALIA inoltre effettua comunicazioni specifiche ad appaltatori che eseguono attività all'interno dei luoghi di lavoro della Società, al fine di garantire una corretta prassi ambientale con conseguente controllo di eventuali aspetti ambientali generati da tali attività.

Inoltre i fornitori vengono particolarmente sensibilizzati dalla Società, attraverso comunicazioni periodiche sul controllo ambientale delle loro attività, in relazione anche ai prodotti e servizi riguardanti VALVOLE ITALIA, al fine del contenimento degli aspetti ambientali generati e del rispetto della normativa cogente in campo ambientale.

L'emissione all'esterno di tali comunicazioni viene documentata ed archiviata dalle funzioni coinvolte.

Va precisato che l'azienda non ha mai ricevuto lamentele o denunce da parte della popolazione correlabili agli impatti ambientali generati dal sito produttivo e dalle attività svolte.

E' richiesto che chiunque individui situazioni di anormalità (fuoriuscite, sversamenti, incidenti, prescrizioni non rispettate, ecc.), nell'ambito dell'esecuzione della propria attività operativa, le segnali tempestivamente alle funzioni aziendali interessate in caso di urgenze e situazioni di gravità che possono determinare situazioni dannose nel breve termine temporale.

Sia nel caso di situazioni di estrema gravità, sia nel caso di situazioni non urgenti, le funzioni aziendali provvederanno al coinvolgimento di tutti i membri, anche esterni all'organigramma aziendale, che abbiano competenza e conoscenza nel trovare soluzione al problema riscontrato. Lo scopo di tale analisi è quello di individuarne la causa, stabilire se trattasi o meno di non conformità, nonché richiedere eventuali azioni preventive o correttive. Tutte le comunicazioni vengono registrate come riportato nelle relative procedure di riferimento.

Coinvolgimento del Personale

VALVOLE ITALIA ritiene che il successo dell'azienda debba essere perseguito attraverso un processo continuo di miglioramento ed innovazione, sostenuto da un opportuno clima di lavoro. A tal fine la Direzione promuove pratiche di coinvolgimento del personale che possano motivarlo e renderlo consapevole dell'importanza delle proprie attività e di come esso contribuisca al raggiungimento degli obiettivi per l'ambiente.

Il livello di questa consapevolezza viene periodicamente valutato.

Le pratiche in atto comprendono:

- divulgazione periodica dell'andamento qualitativo raggiunto;
- divulgazione periodica del raggiungimento degli obiettivi;
- sensibilizzazione e coinvolgimento su tematiche ambientali;
- conseguimento degli obiettivi concordati ;
- valorizzazione ai suggerimenti e proposte avanzate dal Personale;
- misurazione del grado di soddisfazione presente tra il Personale.

3.5. CONTROLLI E SISTEMA DI MONITORAGGIO

La Società ha definito una griglia di misurazioni e controlli la cui finalità è quella di verificare:

- la conformità dei servizi e dei processi;
- la conformità dell'azienda alle prescrizioni legislative;
- il miglioramento continuo dell'efficacia e dell'efficienza del proprio sistema di gestione;
- il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Direzione;
- il controllo degli aspetti ambientali significativi e la prevenzione di incidenti ambientali.

I dati riscontrati sulle misurazioni eseguite e l'utilizzo di tecniche statistiche appropriate consentono all'Azienda, attraverso elaborazione dei dati di base presenti negli indicatori di Prestazione, di apportare le correzioni e i miglioramenti ritenuti necessari.

I riscontri ed i controlli utili a testimoniare la conformità dell'intero sistema di gestione comprendono:

- ✓ Soddisfazione del cliente;
- ✓ Audit interni;
- ✓ Monitoraggio e misurazione dei processi;
- ✓ Valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- ✓ Monitoraggio e misurazione della prestazione ambientali generale ed in correlazione agli aspetti ambientali significativi identificati nell'Analisi Ambientale;
- ✓ Valutazione del rispetto delle prescrizioni legislative.

Monitoraggi e misurazioni ambientali

Gli aspetti ambientali da monitorare sono stabiliti dalla Direzione Aziendale, al fine di definire, sulla base di dati storici, obiettivi e traguardi coerenti per ogni singolo parametro.

In accordo con la politica, gli obiettivi ed i risultati attesi, l'azienda programma e pianifica le operazioni che corrispondono al controllo di quelle attività che hanno influenza sugli aspetti ambientali significativi già individuati in precedenza.

Viene pianificato l'insieme delle attività di monitoraggio, controllo e regolazione tale da impedire il superamento dei limiti di emissioni o, più in generale, il verificarsi di Non Conformità rispetto alla politica aziendale. Fra le varie attività dell'azienda, viene compresa anche la manutenzione preventiva sia dei macchinari sia delle attrezzature di sicurezza sia degli impianti. I controlli sulle attività da effettuare vengono stabiliti in base all'elenco degli aspetti ambientali significativi, allo stato delle autorizzazioni, allo stato di validità delle leggi e al livello di raggiungimento degli obiettivi.

I controlli attuati per l'ambiente hanno come origine primaria la legislazione ambientale applicabile alle attività, prodotti e processi riguardanti l'organizzazione. Ad essi si aggiungono altri controlli attuati per verificare e/o prevenire situazioni potenzialmente di rischio per l'ambiente e/o per gli operatori. Inoltre i controlli sono effettuati in accordo a metodi di prove riferibili a standards nazionali e/o internazionali o comunque definiti dall'azienda in mancanza di norme. Lo stesso criterio viene utilizzato quando le prove vengono assegnate a laboratori esterni specializzati. Le misurazioni vengono fatte sulla base dei programmi ambientali e di quanto individuato negli indicatori di prestazione ambientale. I dati dei controlli e monitoraggi ambientali sono documentati e fanno parte dei documenti di registrazione ambientale. Le attività di monitoraggio e controllo devono essere estese anche

ai programmi ambientali associati agli obiettivi di miglioramento o sviluppo di nuove soluzioni/prodotti. I controlli di questa natura possono essere misure vere e proprie oppure verifiche sullo stato di avanzamento con i dati, le informazioni ed i documenti che permettono di evidenziare la congruenza o la differenza tra i programma ed i consuntivi e per prendere opportuni accorgimenti (azioni correttive) nei casi in cui si presentino delle non conformità.

Gestione delle non conformità ambientali

Dal punto di vista ambientale le non conformità possono riguardare, ad esempio:

- il superamento dei limiti di legge;
- la gestione inesatta dei rifiuti industriali;
- le mancate applicazioni di procedure definite;
- gli eventi accidentali che possono provocare impatti sull'ambiente;
- gli scostamenti dalle istruzioni e procedure operative pianificate;
- gli scostamenti dagli obiettivi ambientali prefissati e qualsiasi lamentela o contestazione proveniente da parti interessate esterne.

Vengono comunque gestite e risolte dalla funzione aziendale interessata, in collaborazione con i responsabili di reparto coinvolti.

Organi preposti ai Controlli

La Società programma una serie di audit volti a:

- determinare se il proprio sistema di gestione viene correttamente attuato e mantenuto attivo;
- fornire alla direzione gli elementi per individuare le opportunità di

miglioramento.

A questo scopo fissa un *Piano degli audit* che include le aree e le attività da sottoporre ad accertamento; assegna la conduzione delle stesse a Personale qualificato e imparziale non coinvolto direttamente nell'attività dell'area esaminata e ne stabilisce i tempi di attuazione.

In campo ambientale vengono pianificati opportuni *Piani delle verifiche ambientali* nei quali vengono scadenziati i controlli periodici per il controllo e contenimento degli aspetti ambientali significativi generati dai siti produttivi e dalle relative attività svolte.

I risultati degli audit sono registrati e sottoposti ai responsabili delle aree verificate; in relazione a tutte le non conformità ed a tutte le carenze evidenziate durante le verifiche, vengono definite opportune azioni correttive e/preventive la cui attuazione ed efficacia viene verificata e documentata mediante successive attività di audit.

Le osservazioni risultanti dalle verifiche, le conclusioni e gli accordi raggiunti per l'attuazione delle azioni correttive e preventive, sono sottoposte periodicamente al riesame della Direzione.

Sistema dei controlli dell'Organismo di Vigilanza

Oltre a quanto già previsto e descritto nella parte generale del Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza, con cadenza SEMESTRALE, esegue un sopralluogo, al fine di:

- ✚ acquisire i dati relativi al consumo delle materie prime, di servizio e ausiliarie utilizzati;
- ✚ acquisire i dati relativi al consumo di gas e di energia elettrica;
- ✚ controllare i campionamenti eseguiti e le analisi di tutti i parametri previsti per gli scarichi;

- ✚ controllare l'effettuazione degli autocontrolli e i risultati analitici relativi ai parametri misurati sulle emissioni autorizzate;
- ✚ controllare che la Società abbia eseguito il piano di manutenzione e controllo periodico sulle parti soggette a possibili perdite di flussi gassosi;
- ✚ controllare il piano di monitoraggio eseguito dalla Società e gli accorgimenti eventualmente adottati per mitigare l'impatto del rumore delle sorgenti in fase di esercizio;
- ✚ controllare la classificazione dei rifiuti, dei registri e dei quantitativi utilizzati, prodotti e smaltiti, nonché le caratteristiche delle aree di deposito temporaneo;
- ✚ controllare che la Società abbia riportato sui registri il numero e durata degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ✚ controllare che la Società abbia riportato sui registri il numero e durata degli eventi incidentali, nonché delle procedure (azioni adottate) al fine di ridurre i quantitativi di inquinanti emessi nell'ambiente.

3.6. MIGLIORAMENTO CONTINUO E RIESAME

La Società si pone tra gli obiettivi primari il continuo miglioramento del proprio sistema di gestione e, basandosi sui valori ottenuti dagli indicatori, si prefigge di perseguire il conseguimento di traguardi sempre più ambiziosi in una logica definita di “costi/benefici”.

Lo strumento principale per pianificare il miglioramento del Sistema è il **Riesame di Direzione**, giacché, proprio per la logica dei suoi contenuti, presuppone una relazione di chiusura volta a definire obiettivi e interventi finalizzati al miglioramento e all'eliminazione delle incongruenze che

ostacolano il buon esito del Sistema.

La Società ha deciso di fissare, detti riesami, con periodicità almeno annuale e ha contemporaneamente trasmesso ai responsabili aziendali l'esigenza di considerare tali Riesami il momento di massima sintesi durante la quale ciascuno, oltre a discutere sui risultati emersi dagli indicatori e argomentato sui riscontri presentati dai singoli, può prospettare le proprie problematiche e avanzare richieste e proposte da dibattere.

Il riesame della Direzione si configura pertanto come processo interfunzionale teso ad analizzare l'impatto delle attività aziendali sull'ambiente, in particolare in occasione di eventuali incidenti o insuccessi (interni od esterni).

La sequenza e i contenuti che si debbono seguire durante lo svolgimento dei Riesami possono essere così riassunti:

1. stato degli interventi precedentemente pianificati e valutazione dei risultati conseguiti

(gli assegnatari degli interventi decisi nei precedenti riesami, aggiornano sull'andamento dell'attività in corso e relazionano sui risultati conclusivi raggiunti; l'Azienda decide se tali risultati sono da considerarsi conclusivi o se sia necessario riprendere l'intervento utilizzando metodi più incisivi ed articolati).

2. analisi dei dati di periodo, approfondimento dei nuovi argomenti presentati

(viene predisposta la documentazione necessaria a valutare l'andamento del periodo e le carenze riscontrate; i Responsabili delle singole funzioni esplicitano i dati raccolti nei settori di loro competenza, propongono soluzioni e interventi migliorativi, partecipano alle decisioni conclusive).

3. definizione, formalizzazione e assegnazione degli interventi

(la Società valuta tutti i dati e le osservazioni discusse, circoscrive azioni preventive atte ad eliminare e migliorare lo standard qualitativo e le performance ambientali raggiunte, stabilisce le tempistiche di attuazione degli'interventi, assegna ai responsabili di funzione il compito di portare a termine, ciascuno per il settore di sua competenza, il programma di miglioramento definito, stabilisce, per gli indicatori di qualità e di prestazione ambientale, i nuovi obiettivi stimati, si fa autorizzare, dalla Direzione, la disponibilità alle necessarie risorse).

4. stesura della relazione di chiusura

(viene redatta una relazione di chiusura, gli argomenti discussi, le valutazioni conclusive cui si è pervenuti, la pianificazione delle azioni preventive concordate, gli obiettivi fissati per gli indicatori di prestazione ambientale).

5. archiviazione e conservazione dei Riesami

(viene conservata la documentazione relativa ai riesami).

4. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

In ragione delle misure di prevenzione in essere e del sistema di monitoraggio continuo effettuato dai preposti e dall'OdV, si ritiene che il rispetto delle medesime misure di prevenzione sia adeguato a prevenire il rischio di commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.